

Attività pericolose “atipiche” ex art. 2050 c.c.

Cass. Civ., sez. III, sentenza 29 luglio 2015, n. 16052 (Pres. Spirito, est. Scrima)

Attività pericolose – Nozione – Attività pericolose cd. atipiche – Sussiste

In tema di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2050 c.c., sono attività pericolose non solo quelle qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino, in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi di un danno. (Nell'affermare tale principio in una causa in cui si denunciava che la fuoriuscita di carburante da una cisterna sotterranea avesse inquinato la vicina falda acquifera, contaminando le colture di un terreno, la S.C. ha riconosciuto natura di attività pericolosa all'erogazione di carburante effettuata presso una stazione di servizio).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1991 Boccuti Gaetano Roberto conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Rossano, la Esso Italiana S.p.a., al fine di sentire accertare la responsabilità della società per l'inquinamento delle falde acquifere e la contaminazione delle colture di proprietà dello stesso in seguito alla fuoriuscita di carburante dalle cisterne della stazione di servizio Esso confinante con un suo fondo, ove era in corso di ultimazione un complesso edilizio destinato ad albergo ristorante, e per sentire, altresì, condannare la società al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva la Esso Italiana Spa che confermava la fuoriuscita del carburante dalle cisterne avvenuta nel 1984, ma contestava l'esistenza dei lamentati danni. Il Tribunale di Rossano, con sentenza del 24 luglio 2006, accoglieva la domanda condannando la Esso al pagamento della somma di Euro 50.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni, in favore del Boccuti nonché alle spese di lite.

Avverso tale sentenza la Esso Italiana S.r.l. con unico socio, già Esso Italiana S.p.a., proponeva gravame chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'appellato; all'impugnazione resisteva il Boccuti, il quale proponeva, altresì, appello incidentale lamentando che il primo giudice avesse liquidato per difetto i danni. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 21 gennaio 2011, accoglieva l'appello principale e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda risarcitoria proposta dal Boccuti, dichiarava assorbito l'appello incidentale, condannava, quindi, l'appellato alla restituzione, in favore della società appellante, delle somme già versate da quest'ultima, e compensava le spese dei due gradi di giudizio.

Avverso la sentenza di secondo grado, Boccuti Gaetano Roberto ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso la Esso Italiana S.r.l. con unico socio. La controricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce "violazione di legge in riferimento alla previsione di cui all'art. 2050 c.c. in relazione all'art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5). Sulla non sussistenza della mancata emergenza di elementi certi della contaminazione del pozzo o comunque della falda e, in generale, del fondo del Boccuti".

Lamenta il Boccuti che la Corte di appello, con motivazione insufficiente e contraddittoria, omettendo una puntuale analisi delle risultanze probatorie, abbia ritenuto che non sarebbero emersi elementi certi della contaminazione del pozzo e comunque della falda e, in generale, del suo fondo.

Sostiene il ricorrente che l'art. 2050 c.c., su cui si basa l'azione proposta, pone una presunzione di colpa a carico dell'esercente l'attività pericolosa e che la Corte di merito "avrebbe sorvolato su tale evidenza, non ritenendo che il danneggiato dovesse solo dare la prova del nesso di causalità tra l'evento verificatosi e celato sin dal 1984 ed il danno subito e gratificando la parte convenuta sulla quale incombeva un onere probatorio affatto assolto" e rappresenta di aver provato sia il nesso causale che il danno derivato dall'evento. Rappresenta il Boccuti che risultano incontrovertibili, provate e supportate dalle risultanze tecniche, malamente interpretate dalla Corte di merito, le seguenti circostanze: l'esistenza, nel fondo di sua proprietà, di un pozzo artesiano alimentato dall'unica falda acquifera rilevata e distante m. 30 dalla cisterna della stazione di servizio Esso, la "foratura" di tale cisterna risalente al 1984 e confessata dalla controparte, la condotta omissiva di quest'ultima che non ha denunciato l'evento e non ha riferito circa gli interventi effettuati per evitare tale inconveniente e rimediare ad esso; la quantità enorme di liquido inquinante seminato nel terreno, la presenza nel pozzo di rilevanti tracce di idrocarburi. Assume il ricorrente che, nonostante le predette risultanze istruttorie, la Corte territoriale, pur consapevole della sussistenza dell'inquinamento, avrebbe erroneamente motivato in virtù di talune "forzature" operate dai C.T.U. De Rosis e Filippelli, "glissando" sulla c.t.u. redatta, in epoca più recente, dal dott. Calabria, e avrebbe rigettato la domanda aderendo all'ipotesi, non supportata da alcuna prova, del versamento da parte di terzi di benzina nel pozzo prospettata - con riferimento all'"invecchiamento" della benzina rilevata nel pozzo - dal dr. De Rosis, in alternativa a quella della conformazione del terreno e del sottosuolo che avrebbero creato un vero e proprio serbatoio naturale, ed evidenziando il comportamento poco collaborativo nei confronti del c.t.u. dott. Filippelli, agronomo, incaricato di verificare se fossero residuati danni alle colture.

1.1. Il motivo è fondato.

Nella specie va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, il Boccuti ha chiesto l'applicazione nel presente giudizio

dell'art. 2050 c.c., osservandosi che proprio nella comparsa di costituzione in appello, invocata dalla Esso a fondamento del suo assunto, l'attuale ricorrente non ha affatto escluso l'applicabilità al caso all'esame della norma citata ma, anzi, ha testualmente affermato che "nel caso di specie trova pure applicazione l'art. 2050 c.c. a mente del quale vi è responsabilità presunta" e che "il Boccuti, tuttavia, non ha basato la sua legittima domanda sulla presunzione di cui alla richiamata normativa ma, pur non tenuto, ha fornito ampia prova sull'esistenza della causa generativa del rilevante danno subito e della stretta connessione (nesso eziologico) tra fatto denunciato e danno", ponendosi in rilievo che la Esso Italiana si è limitata a riportare solo la l'ultima parte di quanto sopra riprodotto.

Risulta evidente che nel caso di specie va applicato l'art. 2050 c.c., precisandosi che attività pericolose, ai sensi della norma richiamata, sono non solo quelle tali qualificate dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche le attività che, per la loro stessa natura o per caratteristiche dei mezzi adoperate, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva (Cass. 5 giugno 2002, n. 8148; Cass. 30 ottobre 2002, n. 15288).

Si osserva che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, che va ribadito in questa sede, in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico, la cui prova incombe al danneggiato, tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso; resta, poi, a carico del danneggiante l'onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (Cass. 15 luglio 2008, n. 19449; Cass. 4 dicembre 1998, n. 12307).

Va altresì evidenziato che l'accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso rientra tra i poteri del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione ove sufficientemente e logicamente motivato (Cass. 17 luglio 2002, n. 10382) e che nella specie l'esclusione della sussistenza di tale nesso non è adeguatamente motivata.

Dalla sentenza impugnata risulta come dato pacifico l'avvenuta fuoriuscita di 20.000 litri di carburante da un serbatoio usurato della stazione di servizio di cui si discute in causa, sita in un fondo confinante con quello del Boccuti, e nella medesima sentenza si da conto del dato certo che dai campioni di acqua prelevati nel pozzo sito nel detto fondo sia dal tecnico incaricato dall'attore, prima dell'inizio della causa, sia quelli prelevati successivamente dai vari c.t.u., in corso di causa, è stata rilevata la presenza di benzina.

A fronte di tali dati irrefutabili la Corte di merito ha tuttavia ritenuto che dal materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado non emergano elementi certi della contaminazione del pozzo o, comunque, della falda e, in generale, del fondo del Boccuti quale effetto dello sversamento della benzina dalla stazione di servizio Esso. A tale riguardo i giudici di secondo grado hanno optato per una delle due

ipotesi (versamento nel pozzo di benzina nell'imminenza dell'effettuazione del prelievo dei campioni) prospettate in via alternativa da uno dei c.t.u. circa la presenza, pressoché inalterata, di alcuni dei componenti chimici, senza che sussistesse o che venisse comunque evidenziato alcun elemento probatorio al riguardo, e hanno tacciato di dubbia plausibilità la prima ipotesi formulata dal medesimo c.t.u. (consistenza argillosa del terreno che abbia creato una sorta di serbatoio naturale che ha conservato integre le proprietà della benzina) sul rilievo - anch'esso non suffragato da elementi a supporto ma che, anzi, trova implicita smentita dalle stesse risultanze della c.t.u., cui la Corte territoriale ha fatto riferimento - che l'apertura del pozzo e la porosità del terreno che ha consentito l'infiltrazione della benzina avrebbe dovuto innescare la degradazione dei componenti chimici in questione.

A tanto deve peraltro aggiungersi che, pur avendo poco collaborato con i c.t.u. agronomi in precedenza nominati - che, come evidenziato dalla stessa controricorrente, avevano sostenuto che solo una meticolosa indagine geologica avrebbe potuto chiarire definitivamente la portata e l'entità del fenomeno d'inquinamento - non risulta la persistenza di tale comportamento del Boccuti in occasione della ulteriore c.t.u. disposta.

2. All'accoglimento del primo motivo consegue l'assorbimento dell'esame del secondo motivo, con cui si lamenta la contraddittorietà, l'erroneità e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancato accoglimento della richiesta di disporre una nuova c.t.u..

3. Alla luce delle argomentazioni che precedono, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2015